

ADEMPIMENTI SIAE

Se organizzate pubblici spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi tipo che prevedono l'utilizzazione di opere protette dal diritto d'autore o se utilizzate prodotti contenenti riproduzioni di opere, dovete sapere che:

Chiunque utilizzi pubblicamente, nell'ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d'autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti SIAE.

Le opere dell'ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

I compensi richiesti per diritto d'autore non hanno natura di tassa o di imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro intellettuale svolto dai creatori delle opere. L'utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.

COSA OCCORRE FARE

1. Almeno 5 giorni prima dalla data di inizio dell'evento organizzato occorre rivolgersi agli uffici SIAE competenti del territorio (vedi riferimenti qui sotto riportati) e richiedere il PERMESSO DI RAPPRESENTAZIONE;
2. Se dovuto occorrerà versare un deposito cauzionale quantificato dagli uffici medesimi all'atto della stipula del PERMESSO;
3. Ove vi sia esecuzione e/o riproduzione di musiche tutelate o non, occorrerà ritirare il programma musicale inerente e farlo successivamente compilare agli artisti coinvolti nello spettacolo;
4. Successivamente, entro 5 giorni dalla data di rappresentazione dello spettacolo, occorrerà recarsi nuovamente presso gli uffici SIAE competenti consegnando il PROGRAMMA MUSICALE debitamente compilato e ottemperare al pagamento dei diritti d'autore ove e se dovuti. Verrà rilasciata regolare fattura da parte della SIAE medesima;

Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare:

- Andrea Malagoli (Referente SIAE per il Comune di Reggio Emilia)
piazza Prampolini 1 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 585073
andrea.malagoli@comune.re.it
- SIAE Reggio Emilia
via Borsellino, 22 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522 513374 / fax 0522 275558
remilia.bologna@siae.it

COME OTTENERE LE LICENZE

Cinema

Per le proiezioni cinematografiche pubbliche, la SIAE non svolge attività di intermediazione per conto dei titolari dei diritti – che quindi li gestiscono direttamente – salvo il caso degli aventi diritto delle colonne sonore dei film.

Se desiderate utilizzare, con qualunque mezzo, parti di opere cinematografiche o assimilate, dovete prima ottenere l'autorizzazione da parte di chi (persona fisica o giuridica) ne ha i diritti di utilizzazione economica. Se si vuole proiettare un dvd si deve contattare la casa di produzione, se si tratta di una pellicola la casa di distribuzione.

In particolare l'organizzatore di spettacoli cinematografici deve rivolgersi alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzie) per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle musiche inserite nella colonna sonora del film (permesso/certificato – mod. 116/c) ed effettuare il pagamento del relativo diritto d'autore.

In genere, il titolare dei diritti di utilizzazione economica è il produttore o chi ha acquisito da lui i diritti in base a un contratto. I diritti ceduti al produttore originario dell'opera sono determinati dal contratto di cessione con cui egli ha acquisito dall'autore i diritti sul soggetto, la sceneggiatura e la regia dell'opera.

La ricerca del titolare dei diritti su una determinata opera cinematografica può essere agevolata dalla consultazione del Pubblico Registro Cinematografico, ma solo per le opere prodotte o coprodotte in Italia e destinate prioritariamente allo sfruttamento cinematografico.

L'utilizzazione di brani o frammenti di opere cinematografiche o assimilate è libera solo nei casi in cui sia effettuata "per scopi di critica, discussione o insegnamento nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera", come previsto dall'art. 70 della L.d.A. n.633/1941 e dall'art. 22 del relativo Regolamento di esecuzione.

Arti Visive

Se desiderate utilizzare (e cioè riprodurre a stampa o su videocassetta, CD-ROM, DVD, oggetti e materiali vari, diffondere per televisione o su Internet) opere protette dalla legge che siano state create da artisti che hanno affidato alla SIAE la loro tutela, dovete ottenere preventivamente l'autorizzazione della Società.

Sono protette dalla legge italiana sul diritto d'autore (Legge 22/4/1941, n. 633) le opere create da autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni: molte di queste opere appartengono al repertorio delle arti visive affidato alla tutela della SIAE.

La SIAE amministra in Italia, oltre al repertorio dei suoi associati, anche quello di numerose Società straniere: ciò le consente di facilitare l'accesso alla maggior parte del repertorio mondiale da parte degli editori e dei produttori italiani, che possono così ottenere presso un unico interlocutore le informazioni e le autorizzazioni necessarie per svolgere la loro attività nel pieno rispetto della legge.

Per permettere alla SIAE di inquadrare con precisione le caratteristiche dell'utilizzazione ed ottenere la sua autorizzazione preventiva dovete effettuare la richiesta con apposito modulo (mod. 342/AF) da inviare alla Sezione OLAF della SIAE.

La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione della riproduzione, ma quando la SIAE deve ottenere lo specifico consenso degli aventi diritto (per le riproduzioni su monografie,

copertine di libri, stampe, poster, cartoline, materiali e oggetti vari e per le utilizzazioni pubblicitarie) sono necessari 60 giorni. Nel programmare le uscite delle produzioni sarà bene tener presente che, in questi casi, gli aventi diritto possono chiedere di visionare le "prove di stampa" per valutare la qualità della riproduzione e che non sempre - per varie ragioni - i tempi di approvazione delle prove possono essere brevi.

Tra le informazioni necessarie per determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono assai importanti quelle relative alle opere da utilizzare (e ai loro autori) e al tipo di uso che intendete farne (riproduzione a stampa, su videocassetta o su altro supporto): in base alle informazioni che fornirete, la SIAE accerterà se le opere fanno parte del repertorio da lei rappresentato e comunicherà la misura dei compensi dovuti.

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione: per i pagamenti effettuati tra il 31° e il 60° giorno sarà addebitata una penale del 10% dei compensi dovuti.

L'autorizzazione si intenderà revocata automaticamente, con tutte le conseguenze previste dalla legge, se i compensi non saranno stati integralmente pagati entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Le riproduzioni delle opere dovranno rispettare i termini indicati nella richiesta di autorizzazione, con particolare riguardo al numero di esemplari (tiratura) dichiarati, al prezzo di vendita e ai territori di diffusione.

Per richiedere l'autorizzazione a riprodurre opere delle arti visive, tutelate dalla SIAE, su supporti digitali (CD-ROM, CD-I, DVD) di qualsiasi genere e formato ovvero per richiedere il rilascio dei contrassegni SIAE, dovete, invece, utilizzare l'apposita richiesta di licenza (DMM OLAF 1/1 - DMM OLAF 1/2, allegando il programma (PROG MM-AF o PROG MM-AF/2) delle opere delle arti visive utilizzate.

La richiesta va inoltrata al Settore multimediale della Sezione OLAF, che ha la funzione di punto di riferimento della Sezione OLAF per quanto riguarda le utilizzazioni, su supporti digitali multimediali, sia delle opere delle arti visive che delle opere letterarie. L'autorizzazione verrà concessa entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, se completa di tutti i dati, anche ai fini dell'emissione dei bollini SIAE.

La richiesta può anche essere presentata agli uffici incaricati della gestione dei diritti di riproduzione meccanica (tutte le Sedi regionali SIAE, - esclusa Venezia, - e le Filiali di Venezia Mestre, Catania e Bolzano), che curano anche le procedure per l'apposizione dei bollini SIAE sui supporti.

Nella sezione "Elenco autori tutelati" del sito potrete avere accesso ai nomi degli autori rappresentati dalla SIAE. Dato che l'archivio è in continua evoluzione, potrete ottenere maggiori informazioni, nei casi dubbi, dagli uffici della Sezione OLAF.

Letteratura

Se desiderate utilizzare (e cioè far recitare o leggere in pubblico, riprodurre su musicassetta, CD audio, videocassetta, CD-ROM, DVD o altro supporto meccanico, diffondere per radio, per televisione o su Internet) opere letterarie protette dalla legge che siano state create da autori che hanno affidato alla SIAE la loro tutela, dovete ottenere preventivamente l'autorizzazione della Società.

Sono protette dalla legge italiana sul diritto d'autore (Legge 22/4/1941, n. 633) le opere create da autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni: molte di queste opere appartengono al repertorio affidato in tutela alla SIAE dai suoi associati autori ed editori.

Occorre tenere presente che spesso sono tuttora protette anche le traduzioni in lingua italiana di opere straniere che siano cadute in Pubblico Dominio e che molte di queste traduzioni sono state affidate alla SIAE dagli autori ed editori ad essa associati.

La SIAE amministra in Italia, oltre al repertorio dei suoi associati, anche quello di numerose Società straniere: ciò le consente di facilitare l'accesso alla maggior parte del repertorio mondiale da parte degli operatori italiani, che possono così ottenere presso un unico interlocutore le informazioni e le autorizzazioni necessarie per svolgere la loro attività nel pieno rispetto della legge.

Per inquadrare con precisione le caratteristiche dell'utilizzazione ed ottenere la necessaria autorizzazione preventiva potrete rivolgervi agli uffici della SIAE, tenendo presente che:

in caso di lettura e recitazione in pubblico le autorizzazioni sono concesse da tutti gli uffici territoriali della SIAE;

in caso di produzione di musicassette, CD audio e videocassette le autorizzazioni possono essere rilasciate solo dagli uffici incaricati della gestione dei diritti di riproduzione meccanica (tutte le Sedi regionali SIAE, - esclusa Venezia, - e le Filiali di Venezia Mestre, Catania e Bolzano), che curano anche le procedure per l'apposizione del contrassegno SIAE sui supporti;

in caso di riproduzione di opere letterarie su CD-ROM, CD-I e DVD bisogna rivolgersi al Settore Multimediale della Sezione OLAF o agli uffici incaricati della gestione dei diritti di riproduzione meccanica (tutte le Sedi regionali SIAE, - esclusa Venezia, - e le Filiali di Venezia Mestre, Catania e Bolzano), che curano anche le procedure per l'apposizione del contrassegno SIAE sui supporti;

in caso di diffusione per radio e televisione o su Internet dovrà essere interpellata la Sezione OLAF.

Gli uffici della Sezione OLAF sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti di carattere generale sulle diverse forme di utilizzo delle opere letterarie.

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate prima dell'utilizzazione, tenendo conto che in alcuni casi la SIAE deve ottenere lo specifico consenso degli aventi diritto e che questa procedura comporta - per varie ragioni - tempi di risposta non sempre brevi.

Tra le informazioni da fornire alla SIAE per consentirle di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono indispensabili quelle relative alle opere da utilizzare, ai loro autori - e agli eventuali traduttori ed editori dei volumi da cui sono tratte le opere - oltre che al tipo di uso che intendete farne: in base alle informazioni fornite la SIAE accerterà se le opere fanno parte del repertorio rappresentato e comunicherà la misura dei compensi dovuti, dopo aver eventualmente interpellato gli aventi diritto.

Nella sezione "Elenco autori ed editori tutelati" del sito internet (www.siae.it) potrete avere accesso ai nomi degli autori e degli editori aderenti alla SIAE. Dato che l'archivio è in continua evoluzione, potrete ottenere maggiori informazioni, nei casi dubbi, dagli uffici della Sezione OLAF.

Musica

Pubbliche esecuzioni

L'organizzatore di spettacoli o intrattenimenti deve rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per ottenere il Permesso Spettacoli e intrattenimenti o per stipulare l'abbonamento per la musica d'ambiente.

Le pubbliche esecuzioni includono tutti i casi in cui i brani musicali vengono eseguiti in pubblico, sia dal vivo che mediante supporti registrati o diffusioni radiotelevisive.

Le pubbliche esecuzioni di opere musicali protette sono soggette al diritto d'autore, sia che esse vengano effettuate dietro pagamento da parte del pubblico che gratuitamente (art. 15 della Legge 633/1941).

Per il trattamento tariffario vi sono tre grandi categorie di pubbliche esecuzioni:

- Spettacoli

Negli spettacoli il pubblico ha un ruolo sostanzialmente passivo e la musica è elemento protagonista o essenziale dell'evento.

Rientrano in questa categoria i concerti, i festival e le rassegne musicali, le esecuzioni di bande, di cori, gli spettacoli teatrali, di balletto, gli spettacoli circensi e le proiezioni cinematografiche.

La tariffa applicata per diritto d'autore è, in genere, il 10% sugli introiti conseguiti dall'organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi dalla pubblicità, dagli sponsor e dalle contribuzioni, se collegati all'evento.

Se la musica è un elemento complementare allo spettacolo (ad es. in rappresentazioni teatrali o proiezioni cinematografiche) l'aliquota è sensibilmente inferiore (ad esempio il 3,33% per le rappresentazioni teatrali e il 2,10% per le proiezioni cinematografiche).

In caso l'organizzatore non abbia introiti di alcun genere, e quindi lo spettacolo sia effettivamente gratuito, vengono applicati compensi minimi in cifra fissa, a seconda della capienza del luogo di spettacolo o dell'affluenza del pubblico.

- Intrattenimenti

Negli intrattenimenti il pubblico ha un ruolo di partecipazione e la musica è un elemento accessorio indispensabile per l'attività principale dell'esercizio. Tipici esempi di intrattenimenti sono: il ballo, in discoteca o nei dancing; il "piano bar" o la musica eseguita nei pub.

La tariffa applicata è, in genere, analoga a quella degli spettacoli (aliquota 10%) e tra gli introiti si tiene conto delle consumazioni.

L'organizzatore dello spettacolo o dell'intrattenimento è anche responsabile della consegna alla SIAE del Programma Musicale, documento in cui viene riportata la distinta dei brani eseguiti nel corso dell'evento.

- Musica d'ambiente

Si tratta della diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d'attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.. In questi casi la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico.

La tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: categoria del Pubblico Esercizio, ampiezza degli esercizi commerciali, ecc.).

Programma musicale

Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi genere deve compilare, prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite e consegnarlo all'Ufficio incaricato della riscossione del diritto (art. 51 del Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d'autore), come ribadito nei "Permessi di esecuzione" rilasciati dalla SIAE.

Il Programma musicale riporta l'elenco dei brani eseguiti nel corso dello spettacolo o intrattenimento - dal vivo o con strumento meccanico - e costituisce il documento base utilizzato per attribuire agli aventi diritto i proventi incassati dalla SIAE per l'utilizzazione delle opere musicali.

Le infrazioni nella compilazione del Programma Musicale comportano per l'organizzatore dello spettacolo o intrattenimento l'applicazione delle penali previste dal Permesso di esecuzione e per gli associati alla SIAE che firmano il Programma l'applicazione di sanzioni disciplinari. La falsificazione del Programma Musicale può configurare ipotesi di reato.

La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma Musicale:

Modello 107/OR (colore rosso) - esecuzioni dal vivo, con ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori; concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili.

Modello 107/SM (colore verde) - esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke boxes - radio - riproduttori fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.).

Modello 107/C (colore blu) - per i concerti di musica classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.

- Compilazione del Programma Musicale

Il Programma Musicale deve essere compilato e firmato:
dall'organizzatore titolare del Permesso SIAE
dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore)
da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all'esecuzione.

Il titolare del Permesso deve, prima della manifestazione, compilare e firmare la dichiarazione del quadro B del Programma Musicale e consegnarlo, nel numero di esemplari necessario, a chi dirige l'esecuzione musicale per la compilazione delle parti riservate agli esecutori.

Se alla manifestazione intervengono più esecutori, il titolare del permesso dovrà consegnare a ciascun direttore delle esecuzioni un programma musicale separato.

Il direttore delle esecuzioni musicali (artista solista - capo orchestra - disk jockey) deve:
compilare, prima o immediatamente dopo l'esecuzione, il programma di tutti i brani effettivamente eseguiti in ordine cronologico, indicandone il titolo esatto, il nome completo o lo pseudonimo di almeno uno dei compositori (quadro D) e la durata di esecuzione in minuti primi;
tenere il Programma Musicale a disposizione nel corso della serata, per eventuali controlli da parte di incaricati della SIAE;
firmare in modo leggibile il Programma Musicale e indicare in stampatello il proprio nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e, se associato o mandante SIAE, il proprio numero di posizione SIAE (quadro E).

Nel caso di intrattenimenti o spettacoli che prevedano sia esecuzioni dal vivo che con strumento meccanico, dovranno essere compilati sia il programma 107/OR o 107/C e sia il programma 107/SM.

Nel caso di più intrattenimenti in una stessa giornata, dovrà essere compilato un Programma Musicale distinto per ogni intrattenimento.

Nel caso che in una stessa serata si esibiscano più esecutori, ciascuno dovrà compilare un Programma Musicale distinto.

Una stessa opera eseguita più volte (bis) deve essere indicata una sola volta sul Programma Musicale, con la sola eccezione delle musiche di scena per spettacoli teatrali.

Ogni rigo del quadro D del Programma Musicale che non venga utilizzato deve essere barrato con un tratto di penna.

I vari quadri del Programma Musicale devono essere compilati in modo completo con inchiostro nero o blu, a stampatello, avendo cura di segnare una sola lettera in ciascuna casella.

Sul Programma Musicale devono essere riportate tutte le opere eseguite, anche se di pubblico dominio.

Il Programma Musicale deve essere riconsegnato dal titolare del Permesso all' Ufficio competente della SIAE, entro il giorno successivo allo spettacolo o intrattenimento. L'Ufficio SIAE rilascerà una ricevuta al titolare del Permesso. Dovranno anche essere restituiti agli Uffici della SIAE tutti i Programmi Musicali rimasti in bianco perché non utilizzati.

Lirica e balletto

Chi organizza uno spettacolo in cui vengano eseguite opere liriche, oratori, balletti, opere coreografiche con accompagnamento di musica, deve richiedere il rilascio del permesso mod. 116 – in cui vengono segnalati tutti gli elementi utili ad identificare l'opera utilizzata e quantificati i compensi per diritto d'autore con le relative scadenze di pagamento - presso gli uffici della rete territoriale della SIAE.

La Sezione Lirica dispone di proprie tariffe per l'incasso dei diritti d'autore sulle pubbliche esecuzioni, che variano in funzione del genere e della durata dei lavori, della capienza o dell'importanza del luogo dell'esecuzione.

Gli aventi diritto dell'opera possono però stabilire compensi superiori a quelli indicati dalla Sezione.

Rappresentazioni teatrali

Le Compagnie Professionali che desiderano rappresentare un'opera tutelata dalla Sezione DOR, possono richiederne il permesso utilizzando l'apposito mod. 213 "Richiesta di Permesso di Rappresentazione".

La richiesta, da far pervenire alla Direzione Generale – Sezione DOR - Uff. Utilizzazioni/Permessi, almeno due mesi prima della data del debutto, deve essere firmata dal legale rappresentante della Compagnia. L'Ufficio Utilizzazioni/Permessi provvederà a contattare il titolare dei diritti d'autore e, dopo averne ricevuto l'autorizzazione, rilascerà al richiedente il "Permesso Generale di Rappresentazione" (mod. 212).

Questo permesso deve essere esibito, prima della rappresentazione, agli organizzatori perché prendano visione delle condizioni di utilizzazione dell'opera.

Anche le Compagnie italiane, che desiderano effettuare tournée all'estero, devono rivolgersi all'Ufficio Utilizzazioni/Permessi della Sezione DOR.

La Compagnia straniera, che intenda rappresentare un'opera italiana all'estero, dovrà richiedere l'autorizzazione tramite la Società d'Autori di quello Stato, che abbia accordi al riguardo con la SIAE, o, in assenza di questa, rivolgersi direttamente all'Ufficio Dichiarazioni della Sezione DOR presso la Direzione Generale di Roma.

I Gruppi Amatoriali devono richiedere il "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" (mod. 116) presso l'Ufficio SIAE competente per territorio, precisando tutti gli elementi necessari all'individuazione del testo teatrale: titolo – autore – traduttore in lingua italiana.

L'ufficio SIAE, quando possibile, rilascia l'autorizzazione, specificando il compenso per ogni spettacolo; nel caso di un repertorio per cui è necessario inviare una richiesta formale agli uffici della Direzione Generale, fornisce una risposta interlocutoria.

Si precisa che in caso di repertorio estero, il permesso di utilizzazione è subordinato all'autorizzazione del Concessionario avente diritto. Pertanto, la richiesta di rappresentazione dovrà essere indirizzata via fax o e-mail all'Ufficio Permessi della Direzione Generale, utilizzando il mod. 214, compilato dalla Compagnia richiedente in tutte le sue parti.